

Il Pci avvia una ampia consultazione politica in vista della prova dell'8 novembre

Le proposte per stabilire un nuovo rapporto fra indipendenza e responsabilità dei giudici

Referendum giustizia

Pubblichiamo il testo del documento inviato dalla Direzione del Pci a tutti i Comitati federali, che si riuniranno entro il due ottobre per discuterlo

1) L'assenza di riforme ha prodotto una crisi della giustizia di dimensioni ormai incompatibili con i caratteri di uno Stato democratico...

La responsabilità di questa situazione grava tutta intera sui governi che si sono succeduti nel tempo e che hanno in genere trascurato la politica della giustizia...

Non ci sfuggono gli errori e gli abusi anche molto gravi commessi da singoli magistrati. Ma ad essi non si pone rimedio negando le riforme né tantomeno emendandosi in attacchi violenti all'intera istituzione giudiziaria...

2) Il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati non risolve nessuno di questi problemi e tende contro ogni verità a dare ai magistrati la colpa della crisi della giustizia...

Tuttavia i comunisti hanno sottolineato che un dibattito volto ad accrescere la conoscenza e la sensibilità di massa sulla politica della giustizia e dei diritti civili era necessario ed utile...

Perciò i comunisti pur criticando le norme del codice del 1940 che regolano la responsabilità civile dei magistrati si sono battuti nettamente contro la campagna scandalistica ed aggressiva che ha accompagnato da parte dei sostenitori più estremisti del referendum la raccolta delle firme...


I comunisti unitamente ad un vasto schieramento culturale e politico si sono di conseguenza battuti contro l'aberrante idea di un discriminata responsabilità patrimoniale diretta del magistrato...

La battaglia dei comunisti e di altre forze democratiche ha avuto importanti risultati nell'opinione pubblica ed ha condotto a posizioni nuove anche una parte rilevante dei promotori del referendum...

Sia il Psi che il Pli promotori del referendum approvarono nel governo Craxi in sede di Consiglio dei ministri il progetto sulla responsabilità civile presentato dal ministro Rognoni...

Aderendo a quel progetto Psi e Pli hanno compiuto una importante correzione rispetto alle posizioni più oltranziste contemporaneamente la Democrazia cristiana si impegna a considerare superati quegli articoli del codice che attualmente regolano la responsabilità civile per sostituirli con nuove norme...

Nel febbraio 1987 è intervenuta la più importante novità: La Corte costituzionale nel



dichiarare ammissibile il referendum chiariva che per la responsabilità civile dei giudici occorre un apposita legge a tutela della loro indipendenza...

3) Il referendum si svolgerà di conseguenza con un significato completamente diverso rispetto al pur to di partenza. Dopo la sentenza della Corte costituzionale è evidente che la eventuale cancellazione delle attuali norme comporta l'immediata necessità di una nuova legge sulla responsabilità civile che stabilisca condizioni e garanzie a tutela dell'indipendenza dei giudici...

Anche il SI ha mutato il suo significato poiché una sua affermazione dopo la sentenza della Corte non renderebbe in alcun modo applicabili a magistrati norme che ne limiterebbero l'indipendenza...

Ma un SI all'abrogazione può avere senso solo se accompagnato da un impegno preciso di riforma. La Direzione del Pci decide in ogni caso di assumere subito questo impegno attraverso un progetto di legge che verrà sottoposto al confronto tra tutte le forze politiche e sociali...

4) Discorso in parte analogo vale per la Commissione inquirente per i reati ministeriali. Il referendum non chiede l'abolizione del inquirente ma solo le regole che disciplinano il suo funzionamento...

I comunisti hanno già presentato in questa legislatura il progetto di riforma che affida il

giudizio sui ministri alla magistratura ordinaria previa una deliberazione del Parlamento. Chiederanno l'avvio della discussione in Parlamento e voteranno SI all'abrogazione delle attuali disposizioni proprio per agevolare la riforma...

5) Indipendentemente dall'esito del referendum e comunque indispensabile un programma di riforme per garantire il diritto alla giustizia il diritto di tutti cioè indipendentemente dal reddito dalla nazionalità e da altre condizioni soggettive ad avere in tempi ragionevoli un'equa decisione di un giudice indipendente e con l'assistenza di una libera difesa...

Nella stessa campagna per il voto nel referendum la riforma deve costituire il motivo guida delle nostre posizioni non vi sarà giustizia se non ci saranno riforme...

Il nostro dettagliato programma per la giustizia è stato presentato e discusso nel corso della Conferenza nazionale...

L'ampiezza e l'autorevolezza dei consensi ricevuti in quell'occasione e confermati nelle iniziative successive ci convincono che si deve andare avanti su quella strada. Indichiamo perciò all'impegno del partito e dei gruppi parlamentari oltre alle riforme sopra indicate relative alla magistratura ed oltre alla modifica dei processi civili penali ed amministrativi le seguenti misure come momenti essenziali di un programma per una nuova giustizia...

- istituzione di 30.000 giudici di pace che trattino con rito semplificato le controversie di facile soluzione...

- riforma delle circoscrizioni giudiziarie...

- riforma dell'accesso alla professione e del tirocinio di avvocati e magistrati...

- patrocinio dei non abbienti e detraibilità dal reddito imponente delle spese legali ingiustamente affrontate...

- qualificazione professionale della polizia giudiziaria...

- riforma delle leggi sul personale penitenziario e smilitarizzazione degli agenti di custodia...

Siamo pronti a discutere questo programma con tutte le forze politiche democratiche, con la magistratura, l'avvocatura e l'università. Siamo certi che da un confronto su temi concreti e dalla individuazione delle soluzioni per cui sentire il più rapido iter parlamentare delle riforme verrà una forte e responsabile collocazione nei risultati della magistratura una garanzia di rafforzamento del nostro sistema democratico...

Roma 15 settembre 1987

Una più giusta tutela per tutti

CESARE SALVI

si verifica egli ha diritto al risarcimento automatico, ma se il danno è stato causato dal giudice o dal magistrato con dolo o colpa, il cittadino ha diritto a essere risarcito non solo (come oggi) in caso di dolo o di omissione ingiustificata del giudice, ma anche quando sia stato danneggiato da un provvedimento abnorme...

La proposta di legge del Pci intende realizzare gli obiettivi indicati all'inizio. Anzitutto il cittadino ha diritto a essere risarcito non solo (come oggi) in caso di dolo o di omissione ingiustificata del giudice, ma anche quando sia stato danneggiato da un provvedimento abnorme...

proposta comunista stabilisce che in questo caso l'azione di disciplina sia obbligatoria. Il giudizio civile contro lo Stato e quello disciplinare iniziano contemporaneamente a differenza che nel progetto Rognoni con un notevole risparmio di tempo. Se lo Stato ha risarcito il danno e se il Consiglio superiore (o il titolare

del relativo potere per magistrati diversi da quelli ordinari) ha condannato il giudice in sede disciplinare questi sarà tenuto a rimborsare a sua volta lo Stato nei limiti di un terzo dello stipendio annuo. L'azione di regresso e obbligatoria ed esercitata dal ministro del Tesoro questa è una importante differenza rispetto al progetto Rognoni per il quale la rivalsa era discrezionale e la decisione spettava al ministro della Giustizia per i magistrati ordinari al presidente del Consiglio per quelli amministrativi e contabili al ministro della Difesa per i giudici militari e così via...

proposta direttamente ai suoi confronti dalla competenza del Consiglio Superiore e dalla non discrezionalità della rivalsa. La discriminazione tra le varie categorie di magistrati e la individuazione delle soluzioni per cui sentire il più rapido iter parlamentare delle riforme verrà una forte e responsabile collocazione nei risultati della magistratura una garanzia di rafforzamento del nostro sistema democratico...

La legge presentata dai deputati del Pci

ARTICOLO 1 (Diritto all'integrale riparazione del danno)

1) Ha diritto all'integrale riparazione del danno che ha subito un danno ingiusto a) a causa di un fatto costitutivo reato commesso da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni b) a causa di provvedimenti o atti giudiziari dolosi o abnormi c) per diniego di giustizia

ARTICOLO 2 (Responsabilità civile da reato)

1) Chiunque ha subito un danno ingiusto a causa di un fatto costitutivo reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni può esercitare l'azione civile per la riparazione nei confronti del magistrato o dello Stato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 2) Il danneggiato può costituirsi parte civile nel processo penale. 3) Lo Stato agisce in via di regresso nei confronti del magistrato condannato per la ripetizione delle somme erogate a titolo di riparazione.

ARTICOLO 3 (Provvedimenti abnormi)

1) Agli effetti della presente legge costituiscono provvedimenti abnormi a) l'applicazione di una legge non vigente b) la grave evidente ed indiscutibile disparità di una legge vigente c) un provvedimento non riconducibile ad alcuna norma di legge d) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale del tutto privo di motivazione nonché di ogni altro provvedimento del tutto privo di motivazione quando questa è richiesta dalla legge e) un provvedimento fondato sull'affermazione di un fatto la cui esistenza è contestabilmente esclusa dagli atti del procedimento

f) un provvedimento fondato sulla negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento. 2) Non può comunque dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme di ricostruzione logica o di valutazione critica del fatto o della prova.

ARTICOLO 4 (Diniego di giustizia)

1) Agli effetti della presente legge costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo nel compimento di atti giurisdizionali quando a) la legge fissa al giudice un termine per il compimento dell'atto b) la parte, dopo la scadenza del termine ha presentato istanza al giudice per ottenere il provvedimento e sono decorsi senza giustificato motivo trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza in cancelleria. 2) Costituisce inoltre diniego di giustizia l'indebito rifiuto di atti o provvedimenti giurisdizionali dovuti.

ARTICOLO 5 (Modalità dell'esercizio dell'azione)

1) Nei casi previsti dall'articolo 1 lettere b) e c) l'azione è proposta nei confronti dello Stato. 2) L'azione non può essere esercitata prima che siano stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento o l'atto che ha causato il danno o comunque prima dell'esaurimento della fase processuale nella quale il provvedimento o l'atto è stato posto in essere. 3) Se il provvedimento o l'atto è stato posto in essere nel procedimento pretorile l'azione non può essere esercitata prima che siano stati

esauriti tutti i mezzi di impugnazione e sinché il procedimento pende innanzi al pretore. 4) L'azione deve essere esercitata entro un anno dalla definizione del procedimento nel corso del quale il provvedimento o l'atto è stato emesso. 5) Le condizioni indicate nei commi precedenti devono essere osservate a pena di decadenza.

ARTICOLO 6 (Ammisibilità della domanda)

1) Il giudice adito sentite le parti delibera in camera di consiglio sulla eventuale inammissibilità della domanda. 2) La deliberazione è adottata subito dopo la prima udienza. 3) Nel procedimento davanti al Tribunale il giudice istruttore dopo la prima udienza riferisce al collegio in camera di consiglio. 4) L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato impugnabile davanti al giudice d'appello che pronuncia anch'esso in camera di consiglio con decreto motivato. 5) Oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente è inammissibile la domanda manifestamente infondata. 6) Il giudice se non emette il decreto di inammissibilità della domanda trasmette copia di quest'ultima al procuratore generale presso la Corte di Cassazione e al Ministro di Grazia e Giustizia. L'azione è proposta contro un magistrato ordinario e negli altri casi ai titolari dell'azione disciplinare da quindi disposizioni per l'ulteriore corso del processo. 7) Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, per la Magistratura ordinaria e gli altri titolari dell'azione disciplinare negli altri casi riceveva la comunicazione di cui al comma precedente, sono tenuti a dare immediata-

mente inizio all'azione disciplinare. 8) La decisione disciplinare non ha effetto nel giudizio di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 7 (Intervento nel giudizio contro lo Stato)

1) Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento di danno nella prima udienza che ne sia data notizia al magistrato cui viene addobbato il comportamento lesivo. 2) È escluso in ogni caso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice. 3) La decisione non ha fatto nel giudizio disciplinare né nel giudizio di regresso.

ARTICOLO 8 (Testimonianza della persona danneggiata nel procedimento disciplinare)

Nel procedimento disciplinare eventualmente conseguente alla richiesta di risarcimento del danno deve essere sentita la persona che si ritiene danneggiata.

ARTICOLO 9 (Azione di regresso)

1) A seguito del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 5 nei confronti del magistrato che ha cagionato un danno ingiusto con dolo ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati la colpa ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4 lo Stato agisce in via di regresso per un ammontare non superiore ad un terzo del suo stipendio annuo al netto delle ritenute fiscali.

2) L'azione di regresso è esercitata obbligatoriamente dal ministro del Tesoro dinanzi al giudice civile.

3) Nel determinare l'ammontare della somma dovuta il giudice competente deve tener conto oltre che dell'entità del danno del grado della colpa e di ogni altra circostanza rilevante. 4) Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche nel caso di responsabilità civile da reato.

ARTICOLO 10 (Ambito di applicazione)

1) Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano a magistrati ordinari compresi i magistrati della giustizia amministrativa e contabile a quelle delle giurisdizioni speciali. 2) Nei confronti degli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali l'azione di regresso è esercitata a seguito del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 5 sempre che abbiano cagionato danno ingiusto con dolo ovvero con atti o provvedimenti abnormi determinati da colpa grave ovvero con comportamenti costituenti diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 4 per un ammontare non superiore da quello corrispondente ad un terzo dello stipendio iniziale al netto delle ritenute fiscali dei magistrati di tribunale ovvero il terzo dello stipendio effettivamente percepito o del reddito da lavoro autonomo al netto delle ritenute fiscali e per il minimo di un anno se inferiore.

ARTICOLO 11 (Competenza per il ritorsione)

I procedimenti per il risarcimento del danno e per l'azione di rivalsa sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del

distretto di Corte d'Appello più vicino salvo che in detto distretto il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tal caso e completate il giudice vicino diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

ARTICOLO 12 (Abrogazione delle disposizioni incompatibili)

1) Sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 13 (Patrocinio gratuito per i meno abbienti)

Chi ha un reddito effettivo annuo inferiore a lire 20 milioni ha diritto alla gratuita del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria).

ARTICOLO 14 (Oneri di spesa)

1) Agli oneri previsti dall'art. 13 della presente legge, stimati a partire dall'esercizio 1988 in lire 2.000 milioni si fa fronte con concorrente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro alla rubrica Ministero di Grazia e Giustizia. Alla voce «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito». 2) Agli altri oneri derivanti dalla attuazione della presente legge considerati spesa obbligatoria si fa fronte con una stanziamento nel capitolo di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia. Alla dotazione del capitolo si provvede con prelievo dal capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.